

N. R.G. 2019/2220



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CAUTELARI ANTE CAUSAM E ATP CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2220/2019

IL GU

Letti gli atti,

richiamati gli elementi di fatto e di diritto adottati dalla parte

OSSERVA

Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla controparte, la parte ricorrente, deducendo che l'istituto convenuto, le aveva comunicato il recesso immediato dal rapporto di "affidamento" in conto corrente in essere tra le parti, con richiesta di copertura immediata del saldo, poi lasciata senza seguito per un anno e reiterata nell'aprile 2019, quando ormai alla revoca si era provveduto in fatto da circa un mese, e lamentando l'illegittimità del recesso, ha chiesto la pronuncia di un ordine ex art. 700 c.p.c. di ripristino del rapporto bancario revocato e di inibitoria della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia (quest'ultima domanda è stata poi convertita in una richiesta di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, dopo aver appreso dell'avvenuta esecuzione di quest'ultima ad opera della resistente).

In relazione alla domanda cautelare, così formulata, si pone un duplice problema di ammissibilità, posto che l'intervento richiesto si pone in funzione strumentale di una pronunciata di merito (ri)costitutiva del rapporto contrattuale venuto meno per effetto del recesso della resistente ed ha ad oggetto l'imposizione di un facere infungibile (ed infatti,



L'adempimento del contratto, la cui manutenzione è stata chiesta in via cautelare dalla ricorrente, ha ad oggetto un facere complesso ed articolato, che non si esaurisce in una prestazione di dare, la messa a disposizione di una somma di denaro).

Orbene, la domanda deve ritenersi ammissibile sotto entrambi i profili.

In particolare, riguardo al primo, la soluzione positiva si basa sulla condivisione dell'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo cui nelle fattispecie analoghe a quella dedotta in giudizio il bisogno di tutela urgente si riferisce all'anticipazione non già del provvedimento costitutivo, bensì delle prestazioni oggetto dei relativi obblighi consequenziali, con la precisazione che una siffatta statuizione può essere adottata in fase sommaria sul presupposto di un accertamento incidentale della fondatezza della futura azione di merito costitutiva.

Riguardo al secondo, invece, la soluzione positiva si basa sulla condivisione dell'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo cui l'infungibilità del facere non costituisce un ostacolo all'ammissibilità della tutela cautelare, in considerazione dell'assenza di limiti di ammissibilità nella formulazione dell'art. 700 c.p.c., della possibilità di ottenere l'esecuzione della misura cautelare tramite strumenti di coercizione indiretta (quali le astreints ormai previste dall'art. 614 bis c.p.c.) e dell'idoneità a giustificare l'utilità della misura cautelare della semplice prospettiva di un adempimento spontaneo, indotto dal potere di convincimento dalla pronuncia giudiziale (in termini Tribunale di Verona, 24 dicembre 2012. Estensore Lanni).

Ciò chiarito, può procedersi all'esame del requisito fumus boni iuris



Il diritto di recesso unilaterale dal contratto di affidamento è diversamente regolato, a seconda che quest'ultimo sia stato stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.

Nel primo caso il recesso prima della scadenza è consentito soltanto se sussiste una giusta causa; una volta comunicata al cliente l'intenzione di esercitare il recesso, la banca dovrà in ogni caso concedere a quest'ultimo un termine di quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e degli eventuali accessori (art. 1845 co. 1-2 c.c.).

Nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato, il codice consente all'istituto bancario di esercitare il diritto di recesso senza necessità di giustificato motivo, in qualsiasi momento, semplicemente dandone comunicazione al cliente con un preavviso minimo di quindici giorni (art. 1845 co. 3 c.c.).

Nella fattispecie al vaglio peraltro, le parti stipulavano apposita clausola che consentiva all'istituto di recedere, previo preavviso di almeno un giorno, "a sua insindacabile" decisione.

Sulla legittimità di una clausola che preveda un termine così ristretto, si veda trib. Cassino 20.5.2014 e Trib. Catania 20.6.2016

L'attivazione del diritto di recesso tuttavia non resta sottratta al sindacato giudiziario, posto che, per giurisprudenza assolutamente maggioritaria, la revoca va considerata illegittima quando riveste i caratteri dell'arbitrarietà e dell'imprevedibilità. Il diritto potestativo di recesso da parte dell'istituto bancario non può pertanto essere ritenuto insindacabile, dovendosi in ogni caso rispettare il fondamentale e inderogabile principio secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, in modo che, a fronte di



un recesso che presenti quelle caratteristiche, al cliente sia data la possibilità di riorganizzare un rientro, cioè la restituzione del saldo negativo.

Più nello specifico la Suprema Corte ha statuito che “l’esercizio del diritto di recesso, contrattualmente stabilito, deve essere valutato nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se detto recesso sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all’altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all’esatto adempimento delle rispettive prestazioni” (Cass. civ. Sez. I Sent., 06/08/2008, n. 21250)

Sempre secondo la Cassazione “non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari; connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di credito viene normalmente convenuta” (Cass. civ. Sez. I, 14-07-2000, n. 9321).

Come si fa osservare dalla dottrina più attenta, il recesso discrezionale, in definitiva, legittima lo scioglimento del contratto anche in assenza di giusta causa, per il solo fatto che l’attuazione del rapporto è divenuta pregiudizievole per gli interessi del recedente. Esso offre, dunque, uno



strumento di reazione semplice ed efficace al mutamento del contesto economico in cui si trova inserito il contratto, o alla sopravvenuta conoscenza di circostanze non conoscibili con l'ordinaria diligenza al momento della conclusione dell'affare. La controparte del recedente, correlativamente, assume il rischio che una variazione del contesto in cui si trova inserito il contratto determini la scelta di interrompere il rapporto vanificando, così, gli investimenti sostenuti; come si è anticipato, in assenza di una marcata asimmetria di potere contrattuale l'assunzione di questo rischio viene di regola remunerata dal recedente mediante la concessione di condizioni contrattuali più favorevoli.

Il recesso è invece arbitrario, in quanto contrario a buona fede, se la situazione risulta invariata rispetto al momento dell'accordo: il recedente, infatti, induce la controparte a sostenere investimenti rilevanti, per poi vanificarli in virtù di una diversa valutazione di circostanze già note o agevolmente conoscibili quando ha concluso il contratto. Se vogliamo – sempre nella prospettiva autorale qui evocata – la causa del recesso discrezionale è quella di consentire lo scioglimento del rapporto quando la sua attuazione diviene pregiudizievole per gli interessi della parte legittimata. La causa non viene rispettata, sicché il recesso risulta arbitrario, se la decisione è determinata da ragioni estranee alla sfera degli interessi economici toccati dal contratto e non è giustificata da una variazione del contesto in cui lo stesso si trova inserito, ma risponde a una diversa valutazione di fatti noti o agevolmente conoscibili al momento dell'accordo.

Nella fattispecie al vaglio allora, la parte ricorrente ha adeguatamente comprovato come alla decisione dell'istituto di revocare non abbia corrisposto alcun mutamento delle condizioni economiche “date” al momento della conclusione del contratto.



Come emerge dagli estratti conto, relativi al almeno periodo 01.01.2018/30.04.2019 (sub Doc. 6.1), l'esposizione si è ridotta dalle iniziali - € 36.505,28 a - € 25.751,35, mantenendosi al di sotto del decennale fido originario.

Le condizioni di bilancio e la situazione aziendale non presentano il benchè minimo problema, né sussiste alcun rischio particolare, tale da far pensare che il rientro non appaia sicuro.

Non vi è né difficoltà temporanea né tantomeno un "grave e non transitoria difficoltà economico finanziaria").

Dai bilanci degli ultimi 3 anni (Docc. sub 16) si evince, al contrario, una solida situazione economica in capo all'istante. Il bilancio 2018 (assemblea fissata al 25 giugno per l'approvazione) chiuderà con un presumibile utile di € 50.000 circa al netto delle imposte.

Non risultano segnalazioni o protesti a carico della ditta istante.

Nessuna particolare garanzia era stata richiesta al momento del rilascio del fido ed alcuna garanzia risulta essere nelle more venuta meno.

Anche l'ondivaga condotta dell'istituto convenuto conferma la valutazione di arbitrarietà del recesso sin qui propugnata.

In data 07.02.2018 senza alcuna motivazione (Doc. 5) [REDACTED] ha dichiarato di revocare, con immediatezza e senza preavviso, le linee di credito; i 30 giorni sono scaduti in data 09.03.2018 senza che nulla effettivamente accadesse a tutto il febbraio 2019: il conto ha continuato pacificamente a godere dell'affidamento originario; dal 25.03.2019, il conto non risulta più affidato, come emerge dalla schermata allegata al ricorso e solo in data 15.04.2019, ovvero dopo aver già eliminato l'affidamento senza alcun preavviso da quasi un mese (Doc. 9), la Banca intimava il rientro a pena di classificazione a sofferenza, nel termine di 30 giorni, lamentando "un andamento



irregolare". Ciò conferma che l'intimazione dell'anno prima fosse da considerarsi tamquam non esset.

Si è pertanto di fronte ad una situazione di assoluta invarianza delle condizioni, rispetto al momento di conclusione dell'accordo, che, unitamente alla comprovata pendenza tra le stesse parti di altro procedimento promosso dal cliente nei confronti dell'istituto per il recupero di preteso indebitato, lascia propendere per una valutazione di arbitrarietà dello stesso, in quanto non sorretto da un oggettivamente apprezzabile interesse economico in capo al recedente.

Può inoltre ritenersi sussistente anche il periculum in mora necessario per l'accoglimento della domanda cautelare, atteso che: a) per un'impresa la privazione improvvisa delle disponibilità di credito bancario su cui abbia fatto affidamento per l'esercizio della sua attività economica, può determinare conseguenze potenzialmente irreversibili, tanto più nell'attuale momento di crisi economica; b) i danni che subisce l'impresa in tal caso appaiono di difficile accertamento e quantificazione pe equivalente; c) la condanna alla prosecuzione temporanea dell'apertura di credito non ha alcuna utilità pratica ove avvenga (all'esito di un giudizio di merito) a distanza di qualche anno dal recesso contestato.

Pertanto, pur con i limiti della sommarietà che caratterizza l'accertamento cautelare, il recesso deve ritenersi contrario a buona fede e quindi, per le motivazioni suesposte, inefficace per il periodo di tempo ragionevolmente necessario, ove non abbia già provveduto in tal senso l'istante, per coprire il



saldo passivo e reperire nuove disponibilità creditizie presso il ceto bancario (periodo di tempo, che tenuto conto dell'attuale crisi dei mercati, può essere determinato attraverso una quadruplicazione del preavviso minimo previsto dall'art. 1845 c.c. e quindi in 60 gg).

L'accoglimento della prima domanda cautelare consente di ritenere sussistente anche il fumus boni iuris necessario per l'accoglimento della domanda di cancellazione della segnalazione della ricorrente alla Centrale Rischii.

Peraltro, in riferimento a tale domanda, il fumus deve ritenersi sussistente a prescindere dall'accertamento dell'illegittimità del recesso, posto che le considerazioni su esposte in merito all'insussistenza di una condizione di insolvenza della ricorrente, consentono di escludere la ravvisabilità in concreto di quella situazione di oggettiva incapacità finanziaria a far fronte al debito residuo, individuata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7958/09) quale presupposto della segnalazione alla Centrale Rischii.

In ogni caso deve ritenersi sussistente anche il requisito del periculum in mora necessario per l'accoglimento di questa seconda domanda cautelare, tenuto conto della notoria incidenza negativa della segnalazione alla Centrale Rischii sull'immagine commerciale e professionale delle persone fisiche e giuridiche segnalate e delle conseguenti difficoltà che determina nel ricorso al credito bancario (a prescindere dall'evidenza assicurata nella segnalazione al carattere "contestato" del credito) (trib. Verona cit.).

Le spese del procedimento cautelare seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo, dichiarate parzialmente compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda, che invocava invece un ripristino del rapporto contrattuale



senza alcun limite temporale; richiesta quest'ultima, protesa a vantare un asserito diritto alla stabilità del rapporto, manifestamente inaccoglibile invece, pena la disapplicazione della (legittima, salvo i limiti attinenti il modus ed il tempus della sua attivazione) clausola contrattuale liberamente convenuta invece tra le parti.

P.Q.M.

accoglie in parte le domande cautelari della ricorrente e quindi ordina a
di: a) eseguire tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di apertura di credito per l'importo indicato come affidato in contratto, collegato al conto corrente intercorso con la parte ricorrente, ove nelle more non ratificato il rientro, per la durata di ulteriori 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza; b) provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione della ricorrente alla Centrale Rischi;

-dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna

a rimborsare alla parte ricorrente le spese del procedimento che liquida in € 260 per spese ed € 4.200,00 per compenso, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge, con attribuzione, qui liquidate per l'intero .

Si comunichi.

Pescara, 11.7.2019

IL GIUDICE

Federico Ria

